LEGGE 19 novembre 2004 n.162 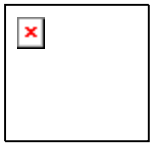

REPUBBLICA DI SAN MARINO

riforma del sistema concessorio e degli organi

di controllo delle società

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 novembre 2004.

Art. 1

Il Titolo III della Legge 28 aprile 1999 n.53 è così modificato:

"TITOLO III

Della costituzione semplificata di società per azioni e di società a responsabilità limitata

Art. 7

(Costituzione semplificata di Società senza Nulla Osta)

Per procedere alla costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata non è necessario il *Nulla Osta* qualora l'*Atto Costitutivo* abbia i requisiti di cui all'articolo 9 bis.

In assenza di tali requisiti, la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni dovrà essere autorizzata, mediante *Nulla Osta*, con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza presso il competente Ufficio dell'Industria, con le procedure di cui all'articolo 12 della *Legge sulle Società*

.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza.

Art. 8

(Definizioni)

Nel presente Titolo, l'espressione :

1. "*Regolamento*" indica il regolamento emesso ai sensi dell'articolo 14;
2. "*Società per Azioni senza Nulla Osta*" indica la società o le società per azioni costituite ai sensi del presente Titolo;
3. "*Società a Responsabilità Limitata senza Nulla Osta*" indica la società o le società a responsabilità limitata costituite ai sensi del presente Titolo;
4. "*Società senza Nulla Osta*" indica la *Società a Responsabilità Limitata senza Nulla Osta* e/o la *Società per Azioni senza Nulla Osta* costituite ai sensi del presente Titolo;
5. "*Legge sulle Società*" indica la Legge 13 giugno 1990 n.68 con le successive modifiche ed integrazioni;
6. "*Legge sul Casellario Giudiziario*" indica la Legge 13 settembre 1906;
7. "*Nulla Osta*" indica la preventiva autorizzazione amministrativa prevista dall'articolo 12 della *Legge sulle Società* che si esprime nel nulla-osta del Congresso di Stato;
8. "*Atto Costitutivo*" indica l'atto costitutivo della società e lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della stessa;
9. "*Società Fiduciaria*" indica la società o le società di diritto sammarinese che abbiano ad oggetto la gestione e l'amministrazione fiduciaria di beni di terzi, disciplinate dalla Legge 25 febbraio 1986 n.24;
10. "*Fiduciante*" indica la persona fisica o giuridica che conferisce alla *Società Fiduciaria* l'incarico fiduciario di costituire una *Società senza Nulla Osta* ovvero di acquistarne o possederne le partecipazioni;
11. "*Soggetto Inidoneo*" indica una persona fisica che:
    a. risulti condannata per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni, ovvero
    b. risulti priva della capacità civile, ovvero
    c. risulti sottoposta al concorso dei creditori o procedura equivalente in ordinamenti stranieri nei cinque anni precedenti la data dell'atto ai fini del quale rileva, ai sensi del presente Titolo, la qualità di *Soggetto Inidoneo*.

Art. 8 bis

(Certificazione)

Nel presente Titolo, l'espressione "*Certificazione*" significa:

a. nell'ipotesi si riferisca a quella di una persona giuridica, solamente il "Certificato di Vigenza" della stessa;
b. nell'ipotesi si riferisca a quella di una persona fisica, congiuntamente:
    I. il "Certificato Penale rilasciato ai sensi della *Legge sul Casellario Giudiziario*, e

    II. il "Certificato di Mai Avvenuto Fallimento", rilasciato ai sensi del Decreto 9 gennaio 1984 n.3 e

I. il "Certificato Civile", rilasciato ai sensi della *Legge sul Casellario Giudiziario*, e

IV. il "Certificato di Residenza e Cittadinanza", rilasciato ai sensi dell'articolo 5, Legge 12 agosto 1946 n.43.

Quando emessa da Stati Stranieri, la *Certificazione* dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al comma I.

Sarà considerata sostanzialmente equivalente quella *Certificazione* straniera riferita alle Persone Fisiche dalla quale comunque emerga l'insussistenza dei requisiti di inidoneità indicati al punto n.11) dell'articolo 8, la residenza e la cittadinanza.

Il Magistrato Dirigente del Tribunale Unico potrà emanare circolari nelle quali potranno essere individuate a livello generale le equivalenze o ulteriormente precisati i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della *Certificazione.*

Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tener conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica.

Le persone fisiche residenti nella Repubblica o i cittadini sammarinesi potranno sostituire la *Certificazione* con una dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla

Legge 21 ottobre 1988 n.105. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta innanzi ad un funzionario pubblico o pubblico ufficiale del Tribunale Unico abilitato a ricevere la pratica, oppure autenticata da un notaio sammarinese.

Art. 9

(Oggetto sociale)

In deroga all'articolo 23 della *Legge sulle Società*, l'oggetto sociale delle *Società senza Nulla Osta* deve essere *Lecito, Liberalizzato* e *Determinato*.

Ai fini del presente Titolo, l'oggetto sociale è:

a) "*Lecito*" quanto non contrasta con norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume;

b) "*Liberalizzato*" quando in esso non compaiono indicazioni o riferimenti a settori merceologici, attività economiche e modalità d'esercizio delle stesse, che risultino inclusi fra quelli indicati nel *Regolamento*;

c) "*Determinato*" quando indica:

I. un solo settore di attività economica e specifica i settori merceologici in cui la *Società senza Nulla Osta* intende operare; oppure

II. un solo settore merceologico e specifica i settori di attività economica in cui la *Società senza Nulla Osta* intende operare; oppure

III. una sola particolare modalità con cui la *Società senza Nulla Osta* intende svolgere la propria attività economica, qualora questa modalità possa assumere una sua particolare specificità indipendentemente dal settore merceologico a cui sarà applicata.

Art. 9 bis

(Requisiti dell'Atto Costitutivo di Società senza Nulla Osta)

Oltre ad indicare gli elementi richiesti dalla

Legge sulle Società, l'*Atto Costitutivo* di una *Società senza Nulla Osta*:

1) non potrà essere stipulato, in qualità di socio fondatore, da chi sia *Soggetto Inidoneo*;

2) dovrà prevedere un oggetto sociale avente i requisiti previsti dall'articolo 9;

3) dovrà avere allegata la *Certificazione* relativa a tutti i soci fondatori;

4) dovrà prevedere che almeno i cinque decimi dei conferimenti del capitale sociale siano effettuati in denaro.

È nullo l'*Atto costitutivo* privo dei requisiti indicati nel presente articolo.

Art. 10

(Riconoscimento giuridico)

La richiesta di riconoscimento giuridico per le *Società senza Nulla Osta* deve avvenire con le procedure, modalità e termini di cui alla

Legge sulle Società.

Art. 10 bis

(Rilascio della licenza)

Una volta costituita la *Società senza Nulla Osta* con le modalità e le procedure di cui al presente Titolo, ed ottenuto dal Tribunale Unico il relativo riconoscimento giuridico, competente al rilascio della licenza di esercizio è il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria.

Al fine di permettere il rilascio della licenza di esercizio in favore della *Società senza Nulla Osta*, il Tribunale Unico provvede a notificare il decreto di riconoscimento giuridico al competente Ufficio dell'Industria.

Art. 10 ter

(Modalità e termini per il rilascio della licenza)

Entro quindici giorni dal ricevimento del decreto di riconoscimento giuridico della *Società senza Nulla Osta* trasmesso dal Tribunale Unico, il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria provvede a notificare al notaio che ha ricevuto l'*Atto Costitutivo* la richiesta dei documenti che verranno indicati nel *Regolamento*.

Il mancato deposito dei documenti di cui al precedente comma entro due anni dalla data della richiesta da parte del Dirigente dell'Ufficio dell'Industria, comporta l'automatica decadenza della licenza oggetto della società a norma dell'articolo 18, ultimo comma, della Legge 8 giugno 1965 n.18.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma II, il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria ne dà notizia al Tribunale Unico ai fini della revoca d'ufficio del riconoscimento giuridico ai sensi dell'articolo 16 della *Legge sulle Società.*

Resta salva l'applicazione dell'articolo 59, Legge 18 dicembre 2003 n.165.

Art. 11

(Modifiche dell'oggetto sociale)

La modifica dell'oggetto sociale di una *Società senza Nulla Osta* non richiede il *Nulla Osta*. L'oggetto sociale, risultante dalla modifica stessa, deve comunque avere i requisiti previsti dall'articolo 9.

Sono in ogni caso soggette ad omologa del Tribunale Unico tutte le deliberazioni modificative dell'oggetto sociale delle *Società senza Nulla Osta*.

Art. 11 bis

(Capitale sociale nelle Società senza Nulla Osta)

Almeno i cinque decimi dei conferimenti del capitale sociale previsti dall'*Atto Costitutivo* delle *Società senza Nulla Osta* devono essere effettuati in denaro e versati, entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di riconoscimento giuridico, presso un istituto di credito sammarinese.

Il mancato versamento previsto al comma che precede entro tale termine è causa di scioglimento della *Società senza Nulla Osta* e si deve procedere immediatamente alla sua liquidazione ai sensi della *Legge sulle Società*.

Art. 12

(Trasferimento delle partecipazioni)

In deroga all'articolo 21, l'atto di cessione tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, delle partecipazioni in *Società senza Nulla Osta*:

1) dovrà comunque essere stipulato in forma di atto pubblico;

2) non potrà essere stipulato, in qualità di cessionario, da chi sia *Soggetto Inidoneo*;

3) dovrà avere allegata la *Certificazione* relativa al cessionario.

È nullo l'atto di cessione privo dei requisiti indicati nel comma che precede.

Copia dell'atto di cessione delle partecipazioni dovrà essere depositata presso il Tribunale Unico e l'Ufficio dell'Industria entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso.

Art. 12 bis

(Partecipazione di Società Fiduciarie in Società senza Nulla-Osta)

All'atto del conferimento dell'incarico fiduciario, le *Società Fiduciarie* che, sulla base di tale incarico fiduciario, costituiscano *Società senza Nulla Osta*, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono procurarsi obbligatoriamente le *Certificazioni* relative ai *Fiducianti*.

Le *Società Fiduciarie* dovranno richiedere *Certificazioni* aggiornate ogni 24 mesi.

Le *Certificazioni* dovranno essere conservate per cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico fiduciario.

Le *Società Fiduciarie* non potranno costituire *Società senza Nulla Osta*, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario qualora dalle *Certificazioni* risulti che il *Fiduciante* sia un *Soggetto Inidoneo*.

Le *Società Fiduciarie* dovranno immediatamente rinunciare all'incarico fiduciario nel caso in cui:

a) entro quattro mesi dalla richiesta di cui al comma II non abbiano ottenuto le *Certificazioni* aggiornate, oppure

b) dalle *Certificazioni* aggiornate, risulti che il *Fiduciante* sia divenuto un *Soggetto Inidoneo*.

Alle *Società Fiduciarie* che costituiscano *Società senza Nulla Osta*, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, non si applica l'articolo 32, comma II, della *Legge sulle Società*.

Art. 13

(Responsabilità dei notai e delle Società Fiduciarie)

In deroga all'articolo 21, il notaio che riceva atti nulli ai sensi dell'articolo 12, indipendentemente da eventuali sanzioni applicate dall'Ordine di appartenenza, è punito con una sanzione amministrativa di Euro tremila; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e si applica la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di mesi due.

Competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma che precede è il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria che, ricevuto l'atto, abbia riscontrato la violazione. Egli trasmetterà le risultanze dell'accertamento al competente Ordine professionale per l'applicazione della sospensione.

La *Società Fiduciaria* che violi i divieti o gli obblighi di cui all'articolo 12 bis, commi I, II, III, IV, V, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi, è punita con una sanzione amministrativa di Euro diecimila; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma che precede é la Divisione Vigilanza della Banca Centrale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia riscontrato la violazione.

Art. 14

(Regolamento)

Con decreto reggenziale il Congresso di Stato provvede all'emanazione, e successivamente alla sua modifica, di un regolamento applicativo che individui i settori merceologici, le attività economiche, ~~e~~ le modalità d'esercizio delle stesse che non sono liberalizzate ed i documenti di cui all'articolo 10 ter, comma I.".

Art. 2

L'articolo 19 della Legge 28 aprile 1999 n.53 è così modificato:

"Art. 19

(Disposizioni particolari per l'assunzione di cariche sociali)

Per ottenere il riconoscimento giuridico della società, di qualunque tipo ed in qualunque modo costituite, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dovranno comunque essere depositate al Tribunale Unico le *Certificazioni* previste all'articolo 9 bis relative agli amministratori, sindaci, revisori contabili, società di revisione nominati in sede di costituzione della società stessa.

Una volta ottenuto il riconoscimento giuridico, per ottenere l'iscrizione nel Registro delle società dei nuovi amministratori, sindaci, revisori contabili, società di revisione dovranno comunque essere depositate le *Certificazioni* previste dall'articolo 9 bis relative ai soggetti di nuova nomina.

Ove, per l'assunzione della carica sociale, sia richiesta l'iscrizione ad Albi od Ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata al Tribunale Unico anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.

Gli amministratori, sindaci, revisori contabili, società di revisione, nella relazione annuale di rispettiva competenza relativa al bilancio di esercizio, devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge.

Le delibere di nomina dei nuovi amministratori, sindaci, revisori contabili, società di revisione non sono efficaci prima dell'iscrizione nel Registro delle società.".

-

-

Art. 3

Nella Legge 13 giugno 1990 n.68, sono inseriti i seguente articoli:

"Art. 55 bis

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

Non possono essere eletti alla carica di amministratore e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:

1) abbiano subito condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni, oppure

2) siano privi della capacità civile, oppure

3) siano sottoposti al concorso dei creditori o procedura equivalente in ordinamenti stranieri nei cinque anni precedenti la data della delibera di nomina o durante il periodo in cui sono in carica, oppure

4) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 62, comma IV.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 58 bis

(Convocazione dell'assemblea per la sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.

Se vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove sia stato nominato.".

Art. 4

La Sezione IV^ della Legge 13 giugno 1990 n.68 è così modificata:

"Art. 64

(Nozione)

Il sindaco unico, o il collegio sindacale, è l'organo di controllo delle società.

Art. 65

(Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico)

Il sindaco unico, o il collegio sindacale, deve:

1. vigilare sull'osservanza:

a) della legge,

b) dello statuto,

c) dei principi di corretta amministrazione,

da parte degli organi della società e della società stessa;

2. esercitare il controllo contabile qualora la società non abbia un organismo di revisione contabile nominato;

3. intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

4. esprimere agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;

5. comunicare agli amministratori il proprio dissenso circa determinate condotte, richiamandoli all'osservanza della legge ed ai loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione;

6. convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;

7. convocare l'assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;

8. adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla presente legge.

Il sindaco può in qualsiasi momento:

1. procedere ad atti di ispezione e di controllo;

2. chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

3. scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società partecipate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento in generale dell'attività sociale.

In presenza di collegio sindacale, i poteri di cui al comma II sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al collegio sindacale.

Gli accertamenti, indagini, atti di controllo ed ispezione, decisioni o deliberazioni del sindaco unico, dei membri del collegio sindacale o del collegio sindacale stesso, devono risultare dal libro previsto dall'articolo 70, comma 3, lett. e).

Art. 65 bis

(Segnalazione ai sindaci)

Ogni socio può segnalare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale o al sindaco unico, il quale, se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale, deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata, e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Tribunale Unico ai sensi dell'articolo 65 ter.

Art. 65 ter

(Denuncia al Tribunale Unico)

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nella condotta degli amministratori, degli altri organi sociali o della società, il sindaco unico o il collegio sindacale deve denunciare tali gravi irregolarità al Tribunale Unico, indipendentemente dal fatto che queste possano o meno arrecare danno alla società stessa.

Il Tribunale Unico, sentiti gli Amministratori, il sindaco unico o i membri del collegio sindacale, potrà ordinare l'ispezione della società a spese della stessa.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il Tribunale Unico potrà:

1. disporre provvedimenti cautelari o quei provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei a limitare gli effetti di tali irregolarità;

2. convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni;

3. revocare i sindaci;

4. revocare amministratori e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata;

5. porre la società in stato di liquidazione, nominando uno o più liquidatori ed indicando le modalità della liquidazione.

L'amministratore giudiziario o i liquidatori nominati ai sensi del presente articolo possono proporre l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci, anche in assenza di deliberazione assembleare.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

Alla liquidazione della società, aperta ai sensi del numero 5), comma IV, del presente articolo, si applica l'articolo 91 in quanto compatibile.

Art. 65 quater

(Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea)

Il collegio sindacale, o il sindaco unico, può impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea che non sono prese in conformità della legge; si applica in quanto compatibile l'articolo 54.

Art. 65 quinquies

(Riunioni del collegio sindacale)

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 70, comma 3, lett. e), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale il motivo del suo dissenso.

Art. 66

(Nomina, cessazione e decadenza)

La nomina del sindaco unico è obbligatoria:

1. nelle società per azioni;

2. nelle società anonime per azioni;

3. nelle società di cui all'articolo 7, comma II;

4. nelle imprese unipersonali a responsabilità limitata e nelle società a responsabilità limitata quando:

    a) il capitale sociale sia pari o superiore alla somma di Euro settantasettemila, oppure

    b) per due esercizi consecutivi, i ricavi delle vendite e delle prestazioni abbiano superato il valore di Euro tremilioni, oppure

    c) sia stata costituita ai sensi del Titolo III della Legge 28 aprile 1999 n.53.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma I, per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di Euro otto milioni.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, fatto salvo quanto previsto in materia da leggi speciali.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza, ha effetto dal momento in cui essi sono stati sostituiti dall'assemblea.

L'incarico di sindaco è rinnovabile, è liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale Unico sentito l'interessato.

Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una assemblea oppure a due riunioni del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Art. 67

(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.

Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria.

I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti e all'Ordine degli Avvocati e Notai.

La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza effettiva nella Repubblica.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza effettiva nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria.

Art. 68

(Sostituzione)

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci, deve essere immediatamente convocata l'assemblea dei soci, che dovrà tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione.

I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.

Art. 68 bis

(Responsabilità)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

I sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare.

Art. 69

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:

a) abbiano subito condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni;

b) siano privi della capacità civile;

c) siano sottoposti al concorso dei creditori o procedura equivalente in ordinamenti stranieri nei cinque anni precedenti la data della delibera di nomina o durante il periodo in cui sono in carica;

d) siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società;

e) siano in ogni modo legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

f) siano stati cancellati dall'Albo professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 50 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

g) siano stati radiati dall'Albo professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 51 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

h) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 62, punto n.6, della presente legge;

i) risultino cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili, qualora l'iscrizione a tale Registro sia per loro requisito per l'elezione alla carica di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.".

Art. 5

La Sezione V^ della Legge 13 giugno 1990 n.68 è così modificata:

"Art. 83

(Il controllo contabile)

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel apposito registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria.

Nelle società per le quali è obbligatoria, ai sensi di legge speciale, la nomina di una società di revisione, questa deve essere iscritta nel registro di cui al precedente comma.

Nelle società ove sia previsto il collegio sindacale o il sindaco unico ma non vi sia l'obbligo di nomina di revisori o società di revisione, a detto controllo deve provvedere il collegio sindacale stesso o il sindaco unico.

Art. 84

(Funzioni di controllo contabile)

Il revisore contabile o la società di revisione incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

d) scambia con il collegio sindacale o il sindaco unico informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società e la Cancelleria del Tribunale Unico così come previsto dall'articolo 75.

Il revisore contabile, o la società di revisione incaricata del controllo contabile, può chiedere agli amministratori documenti o notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dall'articolo 70, lett. g), tenuto presso la sede della società o in luogo diverso se stabilito dallo statuto.

Art. 85

(Conferimento e revoca dell'incarico)

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso revisore contabile o società di revisione solo dopo che per almeno tre esercizi l'incarico sia stato conferito ad un altro revisore contabile o società di revisione.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale Unico, sentito l'interessato.

Art. 86

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono:

1. i sindaci della società o delle società da questa partecipate o di quelle che partecipano la società stessa, oppure

2. coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 69.

Nel caso di società di revisione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli amministratori ed ai soggetti incaricati della revisione.

Art. 87

(Responsabilità)

I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 68 bis della presente legge e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

Nel caso delle società di revisione, i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.".

Art. 6

Dopo la lettera f), comma III, dell'articolo 70 della Legge 13 giugno 1990 n.68 è aggiunto:

"g) il libro del controllo contabile dei Revisori.".

Art. 7

L'articolo 75, comma II, della Legge 13 giugno 1990 n.68 è così modificato:

"Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile."

Art. 8

I sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge decadono e debbono essere nominati i loro sostituiti entro il 31 maggio 2005, ferma restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei nuovi requisiti di legge.

Le società che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico alla data di entrata in vigore della presente legge, devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni della Legge 13 giugno 1990 n.68 introdotte o modificate dalla presente legge, entro il 31 maggio 2005.

Nelle società che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico diviene obbligatoria solamente con l'entrata in vigore della stessa, i sindaci debbono essere nominati entro il 31 maggio 2005.

La mancata nomina dei sindaci ai sensi del comma I e III o il mancato adeguamento dello statuto ai sensi del comma II è causa di scioglimento della società e si deve procedere immediatamente alla sua liquidazione, ai sensi della Legge 13 giugno 1990 n.68.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere concesso il riconoscimento giuridico, ai sensi della Legge 13 giugno 1990 n.68, a società che, anche se costituite anteriormente

a detta data, siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alle nuove disposizioni introdotte o modificate con la presente legge.

Le società costituite ai sensi della Legge 28 aprile 1999 n.53 che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico e

2) abbiano ottenuto il nulla-osta per la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n.68 o abbiano depositato istanza a tal fine,

rimangono integralmente soggette alla disciplina della Legge 13 giugno 1990 n.68 per quanto riguarda tutte le modifiche dell'oggetto sociale.

Potranno essere modificati con decreto reggenziale:

1. i valori dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicati nell'articolo 66, comma I, punto n.4), lett. b), e al comma II, Legge 13 giugno 1990 n.68, così come modificato dalla presente legge;

2. la definizione di soggetto inidoneo, indicata all'articolo 8, n.11, Legge 28 aprile 1999 n.53, così come modificato dalla presente legge;

3. le certificazioni indicate all'articolo 8 bis, Legge 28 aprile 1999 n.53, così come modificato dalla presente legge;

4. l'articolo 19, Legge 28 aprile 1999 n.53, così come modificato dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 17, ultimo comma, lett. a), del Decreto 1° febbraio 2002 n.9.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 2004/1704 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi